

CIRCOLARE n. 66 dell'11 maggio 2020

Prot. n. 509 AC/mr

OGGETTO: Circolare INPS n. 58/2020 – Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome

Istruzioni relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per imprese con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, c.d. Plurilocalizzate, riconosciuti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio in commento fornisce istruzioni relative alla richiesta di cassa integrazione in deroga per emergenza Covid-19 per imprese con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome per le quali è previsto l'invio della richiesta d'intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le domande devono essere corredate dall'accordo sindacale e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio *full-time*, *part-time*) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l'istruttoria e quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS.

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l'azienda invia la domanda di integrazione salariale "modello IG_15_deroga" (cod. "SR100") all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del "ticket" indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale.

Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall'INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative, l'Istituto effettuata l'istruttoria, emette l'autorizzazione inviandola all'azienda a mezzo PEC e successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" semplificato.

Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all'Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma "Sistema Unico" per la successiva emissione dell'autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l'autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all'azienda tramite PEC.

I decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall'Istituto sulla piattaforma "Sistema Unico" con il codice intervento "667" e con il nuovo codice evento "672".

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41" semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.


Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" e non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

| Circolari correlate | Collegamenti esterni | Parole chiave |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Circolare FIPE n. 26/2020 | www.inps.it | Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori |
| Circolare FIPE n. 27/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 30/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 32/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 34/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 39/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 40/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 42/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 44/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 45/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 48/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 51/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 55/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 63/2020 | | |
| Circolare FIPE n. 65/2020 | | |